

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 1. DEFINIZIONI

1.1 Nei presenti TCG, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito indicato, restando inteso che i termini definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa:

<b>Compratore</b>	indica il soggetto che acquista il Prodotto;
<b>Contratto</b>	indica il contratto di vendita del Prodotto composto da (i) Offerta e (ii) TCG;
<b>Forza Maggiore</b>	indica ogni evento che (i) ostacola, ritarda o impedisce a una Parte di eseguire uno dei suoi obblighi, (ii) è al di là di ogni ragionevole controllo di questa Parte, (iii) è imprevedibile, (iv) si verifica senza colpa o negligenza della Parte affetta e (v) pur utilizzando una ragionevole diligenza la Parte affetta non può impedire;
<b>Offerta</b>	indica il documento contenente la descrizione e il prezzo di vendita del Prodotto;
<b>Parte</b>	indica il Venditore o il Compratore, a seconda del contesto;
<b>Parti</b>	indica il Venditore e il Compratore congiuntamente;
<b>Prezzo</b>	indica il corrispettivo per la vendita del Prodotto indicato nell'Offerta;
<b>Prodotto</b>	indica il bene oggetto di vendita descritto nell'Offerta;
<b>TCG</b>	indica i presenti termini e condizioni generali di contratto;
<b>Venditore</b>	indica Eurochimind S.p.A., sede legale in Torino, Italia, Corso Galileo Ferraris n. 90, PEC <a href="mailto:eurochimind@pec.it">eurochimind@pec.it</a> , capitale sociale pari a € 3.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino, REA TO-594641, numero di iscrizione e P.IVA n. 03873620011.

### 2. EFFICACIA DEI TCG

2.1 I TCG:

- (a) si applicano a tutte le vendite di beni effettuate dal Venditore;
- (b) sono vincolanti per le Parti;
- (c) si sostituiscono e subentrano a eventuali altre clausole generali o altri formulari del Compratore.

2.2 I TCG si reputano accettati dal Compratore, anche in assenza di sottoscrizione, qualora il Compratore proceda con l'acquisto dei Prodotti oggetto dell'Offerta.

2.3 Nel caso in cui i TCG siano in contrasto con eventuali pattuizioni presenti nell'Offerta, tali pattuizioni prevarranno sui TCG.

### 3. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Con la sottoscrizione dei TCG, il Venditore vende al Compratore, che compra, il Prodotto dietro versamento del Prezzo alle pattuizioni di cui al Contratto.

3.2 L'Offerta non costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e, pertanto, non è vincolante per il Venditore. L'Offerta è valida solo per il periodo di tempo espressamente indicato nell'Offerta.

3.3 Il Contratto si considera concluso tra le Parti e vincolante per il Venditore solo a seguito di espressa accettazione da parte del Venditore.

### 4. CONSEGNA

4.1 Le Parti convengono che la consegna del Prodotto avviene in base a quanto indicato nell'Offerta.

4.2 Il Compratore riconosce che i quantitativi del Prodotto potranno subire lievi variazioni rispetto a quanto indicato nell'Offerta in base agli imballi effettivi e alle capienze dei mezzi di trasporto. Pertanto, la consegna di un quantitativo di Prodotti minore rispetto a quanto indicato nell'Offerta non libera il Cliente dall'obbligo di accettare la consegna e di pagare i Prodotti consegnati.

4.3 Il termine stabilito per la consegna del Prodotto deve intendersi puramente indicativo e non essenziale. Pertanto, il Compratore non potrà risolvere il Contratto e il Venditore non potrà essere considerato responsabile per danni o qualsiasi penalità derivante da una ritardata consegna.

4.4 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali con conseguente emissione di fatture da pagarsi nei termini concordati nell'Offerta.

### 5. PREZZO E INTERESSI

5.1 Il Compratore si impegna a versare al Venditore il Prezzo secondo i termini indicati nell'Offerta.

5.2 Qualora il Compratore non dovesse provvedere al pagamento del Prezzo entro la data di scadenza prevista nell'Offerta, tutte le somme dovute dal Compratore al Venditore a qualsiasi titolo diverranno immediatamente e automaticamente esigibili e pagabili.

5.3 In caso di ritardato o mancato pagamento, in tutto o in parte, del Prezzo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002.

5.4 I pagamenti del Prezzo devono essere effettuati nella valuta espressa nell'Offerta. Tutti i costi relativi al cambio di valuta sono a carico del Cliente.

### 6. PRODOTTI FUORI SPECIFICA

6.1 Qualora i Prodotti oggetto dell'Offerta siano qualificati come "fuori specifica" (oppure "off spec" o "off grade") si applica la presente Clausola.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Venditore**

**Eurochimind S.p.A.** \_\_\_\_\_

**Per il Compratore**

Firma \_\_\_\_\_

#### EUROCHIMIND S.p.A.

Codice Fiscale 03873620011  
P.IVA IT03873620011  
C.so Galileo Ferraris 90  
10129 Torino • ITALIA

Rappresentante Fiscale BELGIO  
c/o EASYTAX Belgio  
VAT BE0798405317  
BELGIUM

Rappresentante Fiscale FRANCIA  
c/o EASYTAX Francia  
VAT FR55950919985  
FRANCE



## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- 6.2 I Prodotti "fuori specifica" presentano, rispetto al tipo e specie di prodotto di riferimento, variazioni - anche rilevanti - di uno o più elementi usualmente presenti nei prodotti corrispondenti. I fattori "fuori specifica" possono essere anche differenti da quelli indicati dal produttore.
- 6.3 Tutti i prodotti "fuori specifica" sono privi di garanzia, certificati di analisi, schede tecniche e dichiarazione di conformità da parte del produttore e sono commercializzati dal Venditore allo stesso modo.
- 6.4 I Prodotti "fuori specifica" sono senza garanzia e, pertanto, non sono soggetti a restituzione e nessuna contestazione sarà accettata.
- 7. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**
- 7.1 Qualora siano in essere più rapporti contrattuali tra le Parti, essi si considereranno interdipendenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il Venditore potrà rifiutare il proprio adempimento di consegnare i Prodotti qualora il Compratore sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento in tali altri rapporti negoziali senza alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali patiti e patienti dal Compratore.
- 8. SOSPENSIONE**
- 8.1 In ogni caso, qualora il Compratore risulti inadempiente verso il Venditore rispetto a obblighi di pagamento derivanti dall'Offerta o da altri rapporti contrattuali, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Offerta senza alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali patiti e patienti dal Compratore.
- 9. GARANZIA PER VIZI**
- 9.1 Il Venditore non assicura né garantisce, espressamente o implicitamente, la qualità, l'idoneità alla commercializzazione, l'adeguatezza per l'uso o l'idoneità dei Prodotti.
- 9.2 Nel caso in cui l'imballaggio presenti difetti, il Compratore è tenuto ad accettare la consegna con riserva, a indicare per iscritto il problema riscontrato e a denunciare al Venditore tali problemi entro 24 ore dalla ricezione del Prodotto a pena di decadenza.
- 9.3 Il Compratore è tenuto a verificare la presenza di eventuali vizi inerenti la struttura fisica del Prodotto e a denunciare al Venditore tali vizi entro 24 ore dalla ricezione del Prodotto a pena di decadenza.
- 9.4 Il Compratore è tenuto a denunciare al Venditore i vizi del Prodotto diversi da quelli previsti nelle precedenti previsioni, e in particolare i vizi occulti, entro 3 giorni dalla ricezione del Prodotto a pena di decadenza.
- 9.5 In presenza di vizi del Prodotto, il Compratore è tenuto a non utilizzare il Prodotto senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Eurochimind.
- 9.6 Resta inteso tra le Parti che la garanzia disciplinata nella presente Clausola non copre i difetti o i danni causati da (i) uso negligente del Prodotto, (ii) immagazzinamento del Prodotto non in conformità alle schede di sicurezza, alle schede informative o alle specifiche di vendita e (iii) uso del Prodotto non conforme alle schede di sicurezza, alle schede informative o alle specifiche di vendita.
- 10. RESTITUZIONE DEL PRODOTTO**
- 10.1 Qualsiasi restituzione dei Prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore e dovrà avvenire negli imballaggi originari. In nessun caso saranno accettati Prodotti manomessi, danneggiati o usati. Pertanto, il Venditore restituirà al Compratore, a spese di quest'ultimo, i Prodotti resi non conformi a quanto indicato nella presente previsione.
- 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**
- 11.1 Il Compratore riconosce espressamente che il Venditore non è in alcun caso responsabile per danni, risarcimenti o indennità nei seguenti casi:
- (d) danni indiretti e consequenziali;
  - (e) perdita di produzione e perdita di chance;
  - (f) utilizzo del Prodotto in modo non conforme alla normativa applicabile;
  - (g) utilizzo del Prodotto per scopi diversi da quelli cui il Prodotto è destinato.
- 12. CLAUSOLA "SOLVE ET REPETE"**
- 12.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c., il Compratore non può, prima del corretto e integrale pagamento del Prezzo, opporre eccezioni o proporre azioni.
- 13. CESSIONE**
- 13.1 Il Compratore non può trasferire o cedere, in tutto o in parte, nessuno dei diritti o obblighi previsti nel Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Venditore**

**Eurochimind S.p.A.** \_\_\_\_\_

**Per il Compratore**

Firma \_\_\_\_\_

### EUROCHIMIND S.p.A.

Codice Fiscale 03873620011  
P.IVA IT03873620011  
C.so Galileo Ferraris 90  
10129 Torino • ITALIA

Rappresentante Fiscale BELGIO  
c/o EASYTAX Belgio  
VAT BE0798405317  
BELGIUM

Rappresentante Fiscale FRANCIA  
c/o EASYTAX Francia  
VAT FR55950919985  
FRANCE



## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 14. RISOLUZIONE

14.1 In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto alle obbligazioni assunte con il Contratto, l'altra Parte ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. se la Parte inadempiente non vi avrà posto rimedio entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della lettera di diffida inviata a mezzo raccomandata a/r o PEC che specifichi la natura dell'inadempimento.

### 15. FORZA MAGGIORE

15.1 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte cui è impedita l'esecuzione dei propri obblighi è tenuta a comunicarlo all'altra Parte entro 7 giorni di calendario fornendo tutti i particolari rilevanti e a fare tutto il possibile per porre immediatamente rimedio alla situazione.

15.2 Nessuna Parte è responsabile di un eventuale inadempimento delle obbligazioni previste a proprio carico dal Contratto nella misura in cui l'adempimento sia stato ostacolato o ritardato o impedito da un evento di Forza Maggiore comunicato in conformità alla presente Clausola e il tempo di esecuzione dell'obbligazione/delle obbligazioni impedita/e è posticipato di conseguenza.

### 16. COMUNICAZIONI

16.1 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi all'una o all'altra Parte, richiesta, necessaria o consentita ai sensi del Contratto, deve essere effettuata in forma scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax con conferma dell'avvenuta ricezione o a mezzo di posta elettronica certificata e deve essere indirizzata ai recapiti presenti nel Contratto ovvero presso il diverso recapito o numero di fax o indirizzo di posta elettronica che ciascuna delle Parti può comunicare all'altra, successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto, in conformità alla presente Clausola, restando inteso che presso gli indirizzi indicati nel Contratto, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio a ogni fine relativo al Contratto.

### 17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese e gli accordi intercorsi tra le Parti in relazione al suo oggetto e costituisce l'unica fonte di diritti e doveri tra le stesse, superando e annullando ogni eventuale precedente accordo verbale, scritto e/o concluso attraverso fatti concludenti.

17.2 Ciascuna delle Parti dichiara di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione pre-contrattuale al momento di concordare la sottoscrizione del Contratto.

17.3 Qualsiasi modifica o integrazione all'Offerta e alle TCG, ivi inclusi recesso e annullamento dell'Offerta e modifica delle quantità del Prodotto, non è valida, efficace e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti e in particolare dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

17.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

17.5 Se una delle disposizioni del Contratto fosse giudicata nulla o inapplicabile da un Tribunale o da altra autorità competente, tale disposizione deve ritenersi cancellata dal Contratto e le rimanenti disposizioni del Contratto rimangono e continuano a rimanere pienamente valide ed efficaci. Le Parti pertanto dovranno negoziare in buona fede al fine di concordare i termini di una disposizione reciprocamente soddisfacente che sostituisca quella giudicata nulla o inapplicabile. Nel caso in cui non si trovi l'accordo su una nuova disposizione, il Contratto resta valido ed efficace salvo che la disposizione nulla o invalida non fosse di essenziale importanza per almeno una delle Parti da poter ragionevolmente desumere che le Parti non avrebbero sottoscritto il Contratto senza la disposizione nulla o invalida.

### 18. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

18.1 Le Parti convengono espressamente che il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana e che la Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci del 11 aprile 1980 non è applicabile al Contratto.

18.2 Le Parti convengono espressamente che ogni controversia relativa alla validità, esecuzione, efficacia o risoluzione del Contratto sarà sottoposta esclusivamente alla giurisdizione italiana e, in particolare, alla competenza esclusiva del Foro di Torino (Italia).

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Venditore**

**Eurochimind S.p.A.**

\_\_\_\_\_  
*Alessandro Mancin*  
Amministratore Delegato

**Per il Compratore**

Firma \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Data e Timbro \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Compratore espressamente accetta le seguenti Clausole dei TCG: Clausola 8 (Sospensione), Clausola 9 (Garanzia per Vizi), Clausola 11 (Limitazione di Responsabilità), Clausola 12 (Clausola "Solve et Repete"), Clausola 13 (Cessione), Clausola 15 (Forza Maggiore), Clausola 18 (Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente).

**Per il Compratore**

Firma \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Data e Timbro \_\_\_\_\_

P a g e . 3 | 3

### EUROCHIMIND S.p.A.

Codice Fiscale 03873620011  
P.IVA IT03873620011  
C.so Galileo Ferraris 90  
10129 Torino • ITALIA

Rappresentante Fiscale BELGIO  
c/o EASYTAX Belgio  
VAT BE0798405317  
BELGIUM

Rappresentante Fiscale FRANCIA  
c/o EASYTAX Francia  
VAT FR55950919985  
FRANCE

